

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE INFRASTRUTTURE ENERGETICHE E DIGITALI 19 dicembre 2019, n. 275

Determinazione Dirigenziale n. 2 del 23 gennaio 2017, in favore della Società Energie per il Futuro 2 S.r.l. con sede legale in Bari, Via Napoli, 363/I di Autorizzazione Unica per la costruzione ed esercizio di: un impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica della potenza di 0,700 MWe sito nel Comune di Brindisi Località "Masseria San Paolo", nonché delle infrastrutture indispensabili; una cavidotto interrato 20 KV di lunghezza pari a circa 1900 m. per il collegamento dell'aerogeneratore alla cabina di consegna MT; Una cabina di consegna in MT; Un cavidotto interrato AL 185 mm² di lunghezza pari a circa 200 m per la connessione in entra-esce sulla linea MT "S. Pietro" di proprietà ENEL Spa. Ulteriore proroga del termine di inizio lavori ai sensi dell'art. 5 co. 21 bis della L.R. 24.9.2012 n.25, così come modificato dall'art. 22, comma 1, lett. A) della L.R. 29.12.2017 n. 67.

IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE

Visti:

- gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 e ss.mm.ii.;
- gli artt. 4, 5 e 6 della L.R. 4 febbraio 1997 n. 7 e ss.mm.ii.;
- il D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e ss.mm.ii.;
- l'art. 32 della L. 18 giugno 2009 n. 69 e ss.mm.ii.;
- la Legge 7 agosto 1990 n. 241 e ss.mm.ii.;
- le Linee guida pubblicate sulla G.U. n. 1/2003;
- la Direttiva 2001/77/CE;
- l'art. 12 del Decreto Legislativo 29 dicembre 2003 n. 387 e ss.mm.ii.;
- la Legge 14 novembre 1995 n. 481 e ss.mm.ii.;
- la Legge Regionale 21 ottobre 2008 n. 31;
- la Legge Regionale 12 aprile 2001 n. 11 e ss.mm.ii.;
- la Legge Regionale 24 settembre 2012 n. 25 e ss.mm.ii.;
- l'art. 22 della Legge Regionale 29 dicembre 2017 n. 67;
- il D.P.G.R. n. 443 del 31 luglio 2015 "Adozione del modello organizzativo denominato "Modello Ambidestro per l'Innovazione della macchina Amministrativa regionale - MAIA". Approvazione Atto di Alta Organizzazione";
- la D.G.R. n. 1518 del 31 luglio 2015 "Adozione del modello organizzativo denominato "Modello Ambidestro per l'Innovazione della macchina Amministrativa regionale - MAIA". Approvazione Atto di Alta Organizzazione";
- la D.G.R. n. 457 dell'08 aprile 2016, di modifiche e integrazioni all'allegato 3 della citata D.G.R. n. 1518/2015;
- la D.G.R. n. 458 dell'08 aprile 2016 che, in attuazione del nuovo modello organizzativo "MAIA", ha individuato le Sezioni afferenti i Dipartimenti e le rispettive funzioni;
- il D.P.G.R. n. 304 del 10 maggio 2016 con cui sono state apportate modifiche e integrazioni al citato D.P.G.R. n. 443/2015 di adozione del nuovo modello organizzativo denominato "MAIA";
- il D.P.G.R. n. 316 del 17 maggio 2016 con il quale è stato adottato l'atto di definizione delle Sezioni di Dipartimento e delle relative funzioni in attuazione del modello "MAIA" di cui al citato D.P.G.R. n. 443/2015;
- la DGR n. 1176 del 29.07.2016 avente come oggetto: "Atto di Alta organizzazione MAIA adottato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale del 31/07/2015 n. 443. Conferimento incarichi di direzione di Sezione";
- la DGR n. 1439 del 30.07.2019 e le successive DGR n. 1973 del 4.11.2019 e DGR n. 2091 del 18.11.2019 di ulteriore proroga degli stessi incarichi di direzione di Sezione;

Rilevato che:

- con Determinazione Dirigenziale n. 2 del 23 gennaio 2017, alla Società Energie per il Futuro 2 S.r.l., con sede legale in Bari, Via Napoli 363/I, è stata rilasciata Autorizzazione Unica per la costruzione ed esercizio di:
 - o un impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica della potenza di 0,700 MWe sito nel Comune di Brindisi Località "Masseria San Paolo", nonché delle infrastrutture indispensabili;
 - o una cavidotto interrato 20 KV di lunghezza pari a circa 1900 m. per il collegamento dell'aerogeneratore alla cabina di consegna MT;
 - o una cabina di consegna in MT;
 - o un cavidotto interrato AL 185 mm² di lunghezza pari a circa 200 m per la connessione in entra-esce sulla linea MT "S. Pietro" di proprietà ENEL Spa;
- con Determinazione Dirigenziale n. 61 del 14 giugno 2017, alla Società Energie per il Futuro 2 S.r.l. è stata concessa, ai sensi dell'art. 5 della legge regionale n. 25/2012, una proroga del termine di inizio lavori di 24 mesi, fissando il nuovo termine di inizio lavori al 13 settembre 2019;
- la società Energie per il Futuro 2 S.r.l., con nota PEC acquisita agli atti al prot. AOO_159 – 4.9.2019 – 0003575, ha formulato, ai sensi dell'art. 5 comma 21 bis della L.R. 24.9.2012 n. 25, così come modificato dall'art. 22, comma 1, lett. A) della L.R. 29.12.2017 n. 67, una ulteriore richiesta di proroga di ventiquattro mesi del termine di inizio dei lavori di costruzione dell'impianto eolico autorizzato con determinazione dirigenziale n. 02/2017;
- la società, con nota acclarata al prot. AOO_159/9/10/19/4063, ha precisato il DM del 04/07/19, all'art. 3 comma 4, prevede che *"gli impianti hanno accesso agli incentivi di cui al presente decreto a condizione che i relativi lavori di realizzazione risultino avviati dopo l'inserimento utile nelle graduatorie"* e che il DM del 04/07/19 prevede per l'accesso ai meccanismi incentivanti l'indizione di 7 bandi a cui la stessa ha intenzione di partecipare;

Rilevato altresì che:

- la scadenza del termine di inizio lavori è incompatibile con i termini previsti per la partecipazione alle aste e che, conseguentemente, la Società ha titolo ad ottenere la proroga di inizio lavori, in considerazione del fatto che, alla data di scadenza, non era possibile partecipare alle aste poiché le stesse non erano ancora operative;

Vista la Nota prot. AOO_159/PROT. 15/12/2019 - 0005379 della Sezione infrastrutture energetiche e digitali;

Considerato che:

- la disciplina delle richieste di proroga dei termini di inizio e fine lavori delle autorizzazioni Uniche regionali è definita dall'art. 5, comma 21 della L.R. 25/2012,
- ai sensi dell'art. 5 comma 21 bis della L.R. 24.9.2012 n. 25, così come modificato dall'art. 22, comma 1, lett. A) della L.R. 29.12.2017 n. 67, *"Il termine di inizio lavori può essere ulteriormente prorogato qualora l'impianto non abbia conseguito gli incentivi per la produzione di energia rinnovabile per mancata indizione dei relativi bandi ed aste o non li abbia conseguiti pur avendo offerto il massimo del ribasso consentito"*;
- il presente provvedimento non esclude né esonera il soggetto destinatario dalla acquisizione di ogni altro parere e/o autorizzazione normativamente previsti; è relativo unicamente alla proroga dell'efficacia del provvedimento di Autorizzazione Unica per il periodo richiesto e concesso e non comporta proroga dei termini di validità delle autorizzazioni paesaggistico – ambientali (V.I.A. – Screening – Autorizzazione paesaggistica) e di ogni altro parere o nulla osta confluiti nell'autorizzazione, che restano disciplinati dalle specifiche normative di settore.

Dato atto:

- che la Determinazione Dirigenziale n.02 del 23 gennaio 2017 di Autorizzazione Unica è stata pubblicata sul BURP n. 29 del 9.03.2017;
- che, con nota pec prot. AOO_159 – 8.03.2017 – 0000805, alla società è stata notificata la Determinazione Dirigenziale di A.U. n. 02 del 23 gennaio 2017;
- che la Determinazione Dirigenziale n. 61 del 14 giugno 2017, di proroga dell'A.U., è stata pubblicata sul BURP n. 82 del 13.07.2017;
- che l'inizio dei lavori a far data dalla notifica dell'atto era previsto entro il 13.09.2019;

Sulla base di quanto riportato in narrativa si ritiene di concedere, sensi dell'art. 5 comma 21bis della L.R. 24.9.2012 n. 25, così come modificato dall'art. 22, comma 1, lett. A) della L.R. 29.12.2017 n. 67, la proroga del termine di inizio lavori di ventiquattro mesi, che viene pertanto fissato al 13 settembre 2021.

ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L.R. 28/01 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI:

Il presente provvedimento non comporta adempimenti contabili, atteso che trattasi di procedura di autorizzazione rinveniente dall'art. 12 del Decreto Legislativo n. 387/2003.

DETERMINA

ART. 1)

- Di prendere atto della comunicazione acquisita agli atti della Sezione con prot. n. AOO_159 – 4.9.2019 – 003575, delle motivazioni in essa contenute riferiti alla Autorizzazione Unica per la costruzione ed esercizio di:
 - un impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica della potenza di 0,700 MWe sito nel Comune di Brindisi Località "Masseria San Paolo", nonché delle infrastrutture indispensabili;
 - un cavidotto interrato 20 KV di lunghezza pari a circa 1900 m. per il collegamento dell'aerogeneratore alla cabina di consegna MT;
 - Una cabina di consegna in MT;
 - Un cavidotto interrato AL 185 mm² di lunghezza pari a circa 200 m per la connessione in entra-esce sulla linea MT "S. Pietro" di proprietà ENEL Spa.
- di prendere atto del fatto che la Società ha titolo alla proroga di inizio lavori e, per l'effetto, di concedere, sensi dell'art. 5 comma 21 bis della L.R. 24.9.2012 n.25, così come modificato dall'art. 22, comma 1, lett. A) della L.R. 29.12.2017 n. 67, proroga del termine di inizio lavori di 24 mesi, che viene pertanto fissato al 13 settembre 2021.

ART. 2)

Di confermare la pubblica utilità, ai sensi dei commi 3 e 4 dell'art. 1 della L. 10 del 09.01.1991 e del comma 1 dell'art. 12 del Decreto Legislativo 29 Dicembre 2003 n. 387.

ART. 3)

La vigilanza sull'esecuzione dei lavori compete al Comune, ai sensi dell'art. 27 (Vigilanza sull'attività urbanistico - edilizia - L. n. 47/1998, art. 4; D.Lgs. n. 267/2000, artt. 107 e 109) del D.P.R. 380/2001, per assicurarne la rispondenza alla normativa edilizia e urbanistica applicabile alle modalità esecutive fissate nei titoli abilitativi. L'accertamento di irregolarità edilizie o urbanistiche comporta l'adozione, da parte del Comune, dei provvedimenti di cui ai capi I (Vigilanza sull'attività urbanistico - edilizia e responsabilità) e II (Sanzioni) del

titolo IV della parte I (Attività Edilizia) del D.P.R. 380/2001, fatta salva l'applicazione, da parte delle autorità competenti, delle eventuali ulteriori sanzioni previste dalle leggi di settore.

Il Comune ha competenza per il controllo, il monitoraggio e la verifica della regolare e conforme esecuzione delle opere a quanto autorizzato con il presente provvedimento, anche ai sensi dell'art. 15 della L.R. 25/2012. La Regione Puglia - Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali si riserva ogni successivo ulteriore accertamento.

ART. 4)

La Società e gli eventuali affidatari delle opere da eseguire sono obbligati:

- a ripristinare i luoghi affinché risultino disponibili per le attività previste per essi all'atto della dismissione dell'impianto (ai sensi del comma 4 dell'art. 12 del D.Lgs. 387/2003, D.M. 10/09/2012 paragrafo 13.1 lettera j), ovvero ai sensi dell'art. 5 comma 13 della Legge Regionale n. 25/2012). Le modalità di rimessa in pristino dello stato dei luoghi sono subordinate, inoltre, anche al corretto recepimento delle prescrizioni dettate in merito dagli Enti il cui parere, rilasciato in Conferenza di Servizi, è parte integrante della presente determinazione di autorizzazione;
- a tenere sgombre da qualsiasi residuo le aree non direttamente occupate dalle strutture e rese disponibili per le eventuali compatibili attività agricole; a ripristinare, a lavori ultimati, le strade e le aree di cantiere;
- a depositare presso la struttura tecnica periferica territorialmente competente, prima dell'inizio dei lavori, i calcoli statici delle opere in cemento armato;
- a rispettare in fase di realizzazione tutte le norme vigenti in materia di sicurezza, regolarità contributiva dei dipendenti e di attività urbanistico – edilizia (D.Lgs. n. 387/03, D.P.R. n. 380/2001, D.Lgs. n. 81/08, ecc.);
- a consentire accessi e verifiche, anche di natura amministrativa, al personale incaricato da parte della Regione Puglia.

La Società è obbligata a comunicare tempestivamente le informazioni di cui all'art. 16, comma 2 della L.R. 25/2012 e quindi:

- eventuali successioni - a titolo oneroso o gratuito - del titolo di autorizzazione unica e comunque dell'esercizio dell'impianto, depositando documentazione relativa alla composizione personale, ai soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo e al capitale sociale del subentrante, con l'espresso impegno da parte dell'impresa subentrante a comunicare, tempestivamente, alla Regione o al Comune eventuali modifiche che dovessero intervenire successivamente;
- i contratti di appalto e di subappalto stipulati dal committente o dall'appaltatore con altre imprese ai fini dell'esecuzione dei lavori di realizzazione o ai fini dell'esercizio degli impianti autorizzati o comunque assentiti dalla Regione o dal Comune, producendo documentazione relativa alla composizione personale, agli organi di amministrazione, direzione e controllo e al capitale sociale delle imprese affidatarie, con l'espresso impegno - da parte degli appaltatori e subappaltatori - a comunicare tempestivamente alla Regione o al Comune eventuali modifiche che dovessero intervenire successivamente.

La Società, fermo restando gli impegni assunti ai sensi del comma 2, dell'art. 4 della L.R. 31/2008, entro 180 giorni dall'inizio lavori, dovrà depositare presso la Regione Puglia – Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali:

- a. dichiarazione congiunta del proponente e dell'appaltatore resa ai sensi di quanto disposto dagli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, che attesti l'avvenuta sottoscrizione del contratto di appalto per la costruzione dell'impianto autorizzato, che contiene la previsione di inizio e fine lavori nei termini di cui al successivo comma 5 dell'art. 4 della L.R. 31/2008, ovvero dichiarazione del proponente che attesti la diretta esecuzione dei lavori;
- b. dichiarazione congiunta del proponente e del fornitore resa ai sensi di quanto disposto dagli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, che attesti l'esistenza del contratto di fornitura relativo alle componenti tecnologiche essenziali dell'impianto;

- c. fideiussione a prima richiesta rilasciata a garanzia della realizzazione dell'impianto, di importo non inferiore a euro 50,00 per ogni kW di potenza elettrica, rilasciata in favore della Regione Puglia, come disposto dalla L.R. n.31/2008 e dalla DGR 3029/2010;
- d. fideiussione a prima richiesta rilasciata a garanzia della esecuzione degli interventi di dismissione e delle opere di messa in pristino dello stato dei luoghi a fine esercizio dell'impianto, di importo non inferiore a euro 50,00 per ogni kW e di potenza elettrica rilasciata a favore del Comune, come disposto dalla L.R. n.31/2008 modificata dall' art. 20 della L.R. n. 52 del 30 novembre 2019;

Le fidejussioni bancarie o assicurative dovranno contenere:

- espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del Codice Civile, nonché l'operatività delle fidejussioni stesse entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della Regione Puglia o del Comune, senza specifico obbligo di motivazione;
- il rinnovo automatico e la validità della garanzia sino allo svincolo da parte dell'Ente garantito e il suo svincolo solo su autorizzazione scritta del medesimo soggetto beneficiario;
- la rinuncia ad avvalersi del termine di cui al I comma dell'art. 1957 del Codice Civile;
- la specificazione che il mancato pagamento del premio e dei supplementi di premio non potrà essere opposta in nessun caso all'Ente garantito.

Il mancato deposito, nel termine sopra indicato, della documentazione di cui alle lettere a), b), c) e d) determina la decadenza di diritto dell'autorizzazione unica e l'obbligo del soggetto autorizzato di ripristino dell'originario stato dei luoghi.

Il presente provvedimento, redatto in forma integrale ai sensi del D.lgs. 196/03 ed in unico esemplare, composto da n. 6, facciate sarà pubblicato:

- Sull'Albo della Sezione, preso la sede della stessa sita in Corso Sonnino, 177 – Bari
- Sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia
- Sul portale <http://sistema.puglia.it>

Sarà trasmesso in copia conforme all'originale:

- Alla Segreteria della Giunta Regionale;
- Al Comune di Brindisi;
- Alla Società Istante.

Il presente provvedimento è esecutivo.

**Il Dirigente della Sezione
Carmela IADARESTA**